

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Roberto Stanghellini

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi, Alessandro
Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corgchi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, Brixia Revisione S.r.l.,
C. Corgchi, P. Di Biase, F. Fiameni,
M. Fiameni, A. Pratesi, A. Romano,
A. Scaini, S. Spitti, R. Stanghellini,
S. Zanon

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruplocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 2/2007
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 19.12.2025

RATIO

Revisori & Sindaci

Periodico dedicato agli organi di controllo delle società e degli enti




Sommario 1/2026

Opinione	- Dal Cndcec i fac-simili di verbali per le non quotate	3
Notizie in breve		4

Vigilanza

Normativa	- Nuovi verbali del collegio sindacale di società non quotate	6
Verifiche	- Vigilanza-revisione del sindaco unico nelle società con amministratore unico	8
	- Vigilanza del collegio sindacale per adempimenti tributari	12

Revisione legale

Verifiche	 Valutazione sistema di controllo interno e pianificazione delle procedure di revisione	18
	 Controlli del revisore in presenza di compensazione o rimborso Iva	26
	 Procedura di circolarizzazione nella revisione legale dei conti	30
	- Concetto di significatività e metodologie di calcolo	36
Terzo settore	- Valutazione di crediti, rimanenze e conferme esterne negli ETS	42
	- Verifiche su passività iscritte in bilancio e acquisti nel Terzo settore	46

Rubriche

Quesiti		
Agenzia Entrate	- Rinuncia del socio ai dividendi deliberati	48

VIGILANZA-REVISIONE DEL SINDACO UNICO NELLE SOCIETÀ CON AMMINISTRATORE UNICO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI


Cndcec, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate

Una delle strutture di corporate governance più diffuse nelle realtà di dimensioni contenute, ossia il sistema tradizionale, è quella composta da un **amministratore unico** e un **sindaco unico**, figure che accentuano semplificazione e rapidità decisionale.

Le relazioni tra l'organo amministrativo delle società e l'organo di vigilanza sono da vari anni oggetto di approfondite analisi e raccomandazioni da parte del Cndcec, data la necessità di improntare i rapporti tra i diversi organi aziendali mantenendo un giusto equilibrio di poteri, anziché di passiva sudditanza dei "soggetti vigilanti" verso i "vigilati", al fine di poter costruire un sistema di corporate governance efficace e non conflittuale.

A tutela dell'importante funzione svolta dall'organo di controllo, il nostro ordinamento prevede all'art. 2400 c.c. che i sindaci possano essere revocati solo per giusta causa e che la relativa delibera assembleare sia approvata con decreto del tribunale territorialmente competente, previa audizione dell'interessato.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

FIGURE
UNIPERSONALI

- **Rapporti**
 - I rapporti tra l'organo gestorio e quello di controllo, tra i quali non c'è alcun rapporto gerarchico, possono risultare più critici nei casi in cui entrambi non siano collegiali, ma unipersonali, ossia quando l'amministrazione della società è demandata a un amministratore unico e la vigilanza a un sindaco unico (o a un sindaco unico incaricato anche della funzione di revisione legale).
 - Infatti, in questi casi, la mancanza della pluralità di persone presenti negli organi collegiali riduce le possibilità di dialettica e confronto in merito alle valutazioni divergenti espresse dai 2 organi e di arrivare a conclusioni condivise.
- **Poteri e responsabilità**
 - Si deve tenere presente che, anche quando i 2 organi sono unipersonali e per ovvie ragioni dotati di minori risorse personali, agli stessi sono attribuiti dalla normativa codicistica applicabile gli stessi poteri e responsabilità assegnati agli organi collegiali costituiti dal consiglio di amministrazione, dagli amministratori con poteri disgiunti o congiunti e dal collegio sindacale, senza alcuna riduzione di responsabilità.
- **Norme di comportamento**
 - La questione delle relazioni tra il collegio sindacale e l'amministratore unico di S.r.l. è stata esaminata dal Cndcec nelle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", edizione dicembre 2024, che nell'ambito del capitolo 4 "**Partecipazione alle riunioni degli organi sociali**", dedica la **Norma 4.4 ai "Rapporti con l'amministratore unico della società"**.
 - Sebbene le raccomandazioni contenute nella Guida del Consiglio nazionale facciano prevalentemente riferimento all'organo di controllo collegiale, ossia al collegio sindacale, esse sono parimenti estensibili al sindaco unico.
- **Doveri di vigilanza**
 - Le responsabilità dell'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico che sia) sono individuate dall'art. 2403 c.c. che affida allo stesso i doveri di vigilanza:
 - .. sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - .. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in materia di sviluppo sostenibile;
 - .. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, anche per rilevare tempestivamente quei segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare nella prospettiva della continuità.
 - Inoltre, qualora sia incaricato anche della funzione di revisione legale, il collegio sindacale o il sindaco unico esercita anche il controllo contabile.
- **Richiesta informazioni**
 - Al fine di poter adempiere a questi compiti, la guida del Consiglio nazionale individua il principio che deve improntare l'attività dell'organo di controllo nella necessità di chiedere informazioni all'amministratore unico con cadenza almeno semestrale, salvo in presenza di situazioni di assunzione di rischi significativi o di crisi d'impresa nel qual caso la frequenza deve essere trimestrale.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI

- Diverse sono le modalità utilizzabili dall'organo di controllo per ottenere informazioni sui fatti aziendali:

.. **tramite l'accesso ai documenti contabili, ai sistemi informatici e la consultazione del libro delle determine dell'amministratore unico, se opportunamente istituito;**

- Il sindaco può chiedere l'esibizione di tale libro nel corso delle verifiche periodiche o richiedere l'invio delle determine via e-mail. Infatti, un'importante fonte di informazioni per l'organo di controllo è ordinariamente rappresentata dalla consultazione del Libro delle decisioni degli amministratori, previsto come uno dei libri sociali obbligatori dall'art. 2478 c.c. per le società a responsabilità limitata. Tuttavia, in merito a tale libro, la dottrina unanime interpreta tale disposizione, ritenendo che la tenuta del libro sia obbligatoria solo quando l'amministrazione sia affidata al Consiglio di Amministrazione o a più amministratori in via disgiunta o congiunta e sia invece del tutto facoltativa nel caso di un amministratore unico. Poiché in molti casi tale libro non è tenuto, l'amministratore unico agisce autonomamente e non ha alcun obbligo di informativa, né preventiva né successiva nei confronti dell'organo di controllo. In tali casi e in assenza di vere riunioni formali dell'organo amministrativo alle quali, se fossero effettuate, l'organo di controllo dovrebbe obbligatoriamente partecipare, risultano evidenti le maggiori difficoltà che quest'ultimo può incontrare nell'acquisizione di una regolare informativa sui fatti di gestione e doversi spesso limitare a effettuare controlli a posteriori.

.. **con richiesta scritta o a mezzo PEC;**

- Traccia di tale richiesta è contenuta nella Sezione II-Attività di vigilanza, par. V.6 della Guida del Consiglio nazionale **"Verbali collegio sindacale società non quotate"**, novembre 2025. Nel caso di sindaco unico, questi potrà procedere in piena autonomia, mentre nel caso di collegio sindacale occorrerà assumere una specifica delibera, dove saranno precisate le questioni oggetto di richiesta di informativa, da fornirsi dall'amministratore in forma scritta.

• **Le principali notizie da richiedere, da adattare ai casi specifici, riguardano:**

- .. la stipula di contratti rilevanti e distinti da quelli della gestione ordinaria, l'esecuzione di operazioni di particolare rilievo o la stipula di contratti di mutuo o di finanziamento rilevanti e il rilascio di garanzie;
- .. la ricezione di richieste di risarcimenti danni, l'avvio di contenziosi rilevanti o di denunce dei soci;
- .. la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sussistenza di un equilibrio economico-finanziario nel prevedibile andamento della gestione almeno su base semestrale;
- .. l'emersione di situazioni e segnali di allarme che possano far presagire crisi d'impresa o dubbi sulla continuità aziendale;
- .. l'avvenuta programmazione di operazioni societarie di carattere straordinario o l'assunzione di finanziamenti soci;
- .. la valutazione dell'opportunità di istituire il libro delle determine dell'amministratore unico.

.. **durante le ispezioni periodiche;**

- In questo ultimo caso, è opportuno che l'organo di controllo trasmetta all'amministratore il proprio verbale che riporti le informazioni acquisite. In alternativa, può chiedere all'amministratore la sottoscrizione del verbale dell'organo di controllo, contestualmente redatto, così che quest'ultimo confermi che quanto trascritto coincida con le informazioni fornite dall'amministratore.

**MODALITÀ
DI ACQUISIZIONE
DELLE INFORMAZIONI
(segue)**

**.. in situazioni
di crisi;**

• In qualunque momento ritenuto opportuno, può chiedere informazioni in ordine all'esistenza dei segnali di cui all'art. 3, c. 4 D.Lgs. 12.01.2019, n. 14, ossia l'esistenza di:

- .. debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- .. debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- .. esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- .. una delle esposizioni debitorie dei creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione previste dall'art. 25-novies, c. 1 D.Lgs. 14/2019).

**.. confronto
con l'organo
di controllo
di esercizi
precedenti.**

• Con un confronto con l'organo di controllo incaricato dalla società negli esercizi precedenti, quando esistente, soggetto obbligato a prestare collaborazione all'organo subentrante, fornendogli le informazioni e la documentazione eventualmente richieste.

**MANCATA
O RITARDATA
RISPOSTA**

• Qualora l'amministratore unico rifiuti di fornire le informazioni e i dati richiesti o comunque il sindaco unico riscontri fatti censurabili, quali, ad esempio, violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione, inadeguatezza dell'assetto organizzativo, dell'assetto amministrativo-contabile, anche rispetto alla capacità di rilevare tempestivamente indizi di crisi o segnali e circostanze in cui la continuità aziendale sia messa in pericolo, irregolarità nella gestione e assenza di informazioni particolarmente rilevanti, **il sindaco unico dovrà esercitare i poteri reattivi di indagine, segnalazione e intervento che gli spettano, come:**

- .. la convocazione dell'assemblea dei soci;
- .. la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.;
- .. l'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- .. la presentazione di domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

**CASO DEL SINDACO-
REVISORE**

**• Doppia
attività**

• La coesistenza in capo all'organo di controllo delle diverse funzioni di vigilanza sulla legalità della gestione con quelle del controllo contabile agevola lo svolgimento di quest'ultimo, per il più ampio accesso alle informazioni sui dati aziendali che l'organo di controllo ha ordinariamente rispetto al revisore esterno. E quindi, l'affiancamento alla vigilanza del controllo contabile poco incide sulla condotta e sulle attività dell'organo di controllo, che in ogni caso dovrà dar conto delle proprie attività in due distinti "archivi": il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (libro che rimane di proprietà della società, anche se fisicamente è spesso conservato per praticità dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico) e il fascicolo di revisione (le c.d. carte di lavoro) che è di proprietà esclusiva del sindaco-revisore e non deve essere condiviso con l'organo gestorio.

• Compiti

• **Al sindaco unico incaricato della revisione legale si applicano le regole contenute nel D.Lgs. 39/2010**, che disciplinano lo svolgimento dell'attività di revisione e pertanto i suoi compiti relativi al controllo contabile comportano principalmente:

- .. la verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta delle scritture contabili e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- .. il rilascio della relazione con il giudizio finale sul bilancio.

CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ E METODOLOGIE DI CALCOLO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI
- METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITÀ
- ESEMPI

(ISA Italia) 320 - (ISA Italia) 450 - Principio contabile OIC 11


Nel processo di revisione contabile assume un'importanza fondamentale il concetto della "significatività" (o materialità) dell'errore, in quanto associato all'importanza che una omissione o un errore nel bilancio possa compromettere l'espressione del giudizio da parte del revisore ed indurlo ad una valutazione errata dell'attendibilità del bilancio nel suo complesso.

Secondo l'OIC n. 11, un'informazione è significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori assunte sulla base del bilancio. La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura della voce in esame da valutare nelle particolari circostanze della sua omissione o imprecisione.

È sempre utile ricordare che la determinazione della significatività è sempre frutto del giudizio professionale del revisore che, pur rifacendosi alle best practices in materia, dovrà sempre valutare con attenzione le peculiari esigenze informative degli stakeholders della società.

Il concetto di significatività è contenuto nel principio di revisione ISA Italia 320.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

SIGNIFICATIVITÀ

- **Definizione**
 - Gli errori sono considerati significativi **quando ci si può “ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio”**. In altri termini la significatività è la soglia oltre la quale la mancanza di un’informazione o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio.
- **Grandezza qualitativa**
 - Non sempre un errore quantitativo in bilancio è significativo se supera un determinato importo. Esistono casi nei quali un errore diventa significativo, per gli effetti che sortisce sugli utilizzatori del bilancio, a prescindere dal suo valore assoluto.
 - Si pensi, ad esempio, al caso nel quale dietro un errore di bilancio si nasconda una frode oppure a quello nel quale un errore di bilancio, per quanto al di sotto di determinate percentuali di prassi, faccia sì che una perdita di bilancio non rilevante ai sensi degli artt. 2446 - 2447 (per le S.p.a.) o 2482-bis e 2482-ter (per le S.r.l.), diventi rilevante facendo scattare precisi obblighi in capo agli amministratori.
 - Oppure anche se l’errore di un saldo di bilancio singolarmente può essere giudicato non significativo, lo stesso potrebbe diventarlo se non accompagnato da un’adeguata informativa perché le 2 carenze, considerate insieme, possono influenzare il processo decisionale degli utilizzatori del bilancio.
- **Rischio di revisione**
 - **La significatività e il rischio di revisione sono tra loro inversamente proporzionali**, ad un rischio di revisione basso corrisponderà un livello di materialità elevato; al contrario, a un rischio di revisione elevato corrispondono valori di significatività più bassi.
 - Il revisore deve considerare tale proporzionalità inversa quando determina la natura, la tempistica e l’ampiezza delle procedure di revisione da svolgere.

TEMPISTICHE DELLA SIGNIFICATIVITÀ NEL PROCESSO DI REVISIONE

- **Pianificazione**
 - La determinazione del calcolo della significatività in fase di pianificazione consente al revisore di effettuare un’appropriata valutazione dei rischi e di dare conseguente e appropriata risposta agli stessi tramite la determinazione del piano di revisione. **In questa fase, quindi, il revisore deve:**
 - .. determinare i livelli di significatività preliminare;
 - .. identificare e valutare i rischi di errori significativi;
 - .. dare appropriate risposte ai rischi identificati e valutati con conseguente determinazione di natura, tempi ed estensione delle procedure di revisione (programmi di revisione).
- **Esecuzione**
 - La determinazione del calcolo della significatività in fase di esecuzione consente al revisore, durante le verifiche sul bilancio, di determinare la tempistica e l’estensione dei controlli da effettuare. **In questa fase il revisore:**
 - .. esegue i test (anche campionari) sulla base dei programmi di revisione;
 - .. modifica eventualmente la significatività operativa, in caso di cambiamenti sopravvenuti.
 - Nel corso dell’attività di revisione è necessario valutare se si devono modificare i vari livelli di significatività determinati nella fase iniziale della revisione; ciò si rende necessario quando il revisore acquisisce nuove informazioni o interviene una modifica nella sua comprensione dell’impresa e nel contesto in cui la stessa opera.
- **Fase di final**
 - Il revisore dovrà obbligatoriamente fare una valutazione finale della materialità in fase di completamento del lavoro per poter concludere se gli errori riscontrati e non corretti dalla società sono tali da rendere il bilancio non corretto nella sua integrità e non consentono al revisore di emettere un giudizio di revisione positivo. **In questa fase, quindi, il revisore deve:**
 - .. calcolare la significatività definitiva con i valori di bilancio definitivi;
 - .. valutare gli errori non corretti dalla direzione aziendale rispetto alla significatività degli stessi;
 - .. formarsi il giudizio sul bilancio.

VERIFICHE

revisione legale

**IMPRESE
MINORI**

- Spesso, nel caso delle imprese ed enti minori, al revisore non è stata fornita una bozza del bilancio all'inizio del suo lavoro. In questi casi, è opportuno che il revisore utilizzi le informazioni più attendibili al momento. Se disponibile, può utilizzare il bilancio di verifica dell'esercizio in esame.
- Una stima dei ricavi del periodo in corso è più facilmente ottenibile, di regola, rispetto alla stima dell'utile (o della perdita) o al totale dell'attivo di bilancio. Una soluzione frequente per la valutazione preliminare della significatività è quella di stimarla sulla base del bilancio verificato l'anno precedente, modificato con le circostanze note pertinenti all'esercizio oggetto di revisione".

**FUNZIONE DELLA
SIGNIFICATIVITÀ
NELLA RELAZIONE
DI REVISIONE**

- Il revisore, pianificata l'attività di revisione e svolte le procedure conseguenti, deve emettere il giudizio sul bilancio previsto dall'art. 14 D.Lgs. 39/2010, nel quale indicare chiaramente se lo stesso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
- **Le tipologie di giudizio che può emettere il revisore sono di 4 tipi:**
 - .. giudizio positivo;
 - .. giudizio positivo con rilievi;
 - .. impossibilità ad esprimere un giudizio;
 - .. giudizio avverso.

- **Giudizio positivo**
 - Il giudizio positivo ricorre **quando il revisore, a seguito delle procedure di revisione svolte, conclude con ragionevole certezza, che il bilancio:**
 - .. è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
 - .. rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
 - .. non sono state riscontrate limitazioni nelle procedure di revisione con effetti potenzialmente rilevanti o pervasivi.
 - Se dal lavoro svolto non sono emersi errori significativi il revisore potrà rilasciare una **"clean opinion"**; il giudizio positivo è emesso anche quando il revisore ha riscontrato errori non corretti dagli amministratori ma valutati come non significativi.
 - Come è evidente, il benchmark rispetto al quale stabilire la significatività dell'errore o della sommatoria degli errori riscontrati è il livello di significatività determinata con riferimento al bilancio nel suo complesso, la significatività complessiva.

- **Giudizio non positivo**
 - Il revisore non può, invece, esprimere un giudizio positivo qualora nello svolgimento delle procedure di revisione **abbia riscontrato errori significativi riguardo sia alle norme di legge che dai principi contabili di riferimento.**
 - In questi casi, il revisore deve illustrare in modo analitico e dettagliato i rilievi emersi nel paragrafo successivo a quello del giudizio. **Tale circostanza è riconducibile ai casi in cui il revisore:**
 - .. è in disaccordo con gli amministratori rispetto ai criteri di valutazione adottati nel bilancio;
 - .. rileva errori nei metodi di applicazione degli stessi;
 - .. giudica inadeguata l'informativa fornita in bilancio.
 - Qualora la non conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano sia giudicata significativa, il revisore esprime un giudizio con rilievi oppure, nel caso gli effetti siano così rilevanti e pervasivi da rendere il bilancio inattendibile nel suo complesso, un giudizio negativo.

DOCUMENTAZIONE

- I principi di revisione sanciscono che **le carte di lavoro predisposte dal revisore devono obbligatoriamente riportare:**
 - .. il livello di materialità riguardante il bilancio nel suo complesso;
 - .. la materialità operativa per la revisione;
 - .. il livello o i livelli di materialità specifica per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa;
 - .. le modifiche ai precedenti 3 punti.

METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITÀ

QUANTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ

• La quantificazione del livello di significatività deve sempre basarsi sul giudizio professionale del revisore; inoltre, non esiste un metodo di determinazione sempre valido e, anzi, occorre di volta in volta valutare le caratteristiche del settore, del bilancio e delle aspettative degli stakeholder. Nella prassi esistono, tuttavia, linee guida e parametri che il revisore può utilizzare per determinare il livello di significatività complessiva.

PARAMETRI INTERNAZIONALI

• Un aiuto è fornito dalla guida del Cndcec che riprende i parametri internazionali accettati di determinazione della significatività ove sono riportate una serie di voci di bilancio associate (c.d. benchmark di riferimento) a percentuali massime e minime alle quali il revisore può fare riferimento.

Valore di bilancio	Minimo %	Masimo %
Ricavi	1	3
Risultato operativo	3	7
Totale attivo	1	3
Patrimonio Netto	3	5

SCELTA DEL PARAMETRO

• Il revisore deve dunque scegliere il parametro da utilizzare facendo delle valutazioni legate al grado di sensibilità degli stakeholders rispetto ai parametri di bilancio. I fattori decisionali potrebbero derivare dalla natura dell'impresa, dalla fase del ciclo vita in cui si trova, il settore e il contesto economico in cui opera, il tipo di assetto proprietario, la natura dei finanziatori.

Nelle PMI industriali o commerciali un parametro comune di riferimento è individuato nei ricavi mentre, ad esempio, in caso di società quotate in Borsa il risultato ante imposte assume un valore sicuramente più rilevante oppure nel caso di una holding pura avrebbe senso basarsi sui componenti dell'attivo piuttosto che sui componenti reddituali.

COEFFICIENTE DI RISCHIO

• **Determinato il benchmark di riferimento, il revisore applica il coefficiente da applicare al parametro prescelto basandosi anche alla valutazione del rischio effettuata in fase preliminare.** Se, ad esempio, un incarico è stato valutato con rischio "Alto" il revisore fisserà una bassa soglia di tollerabilità degli errori scegliendo una aliquota minore tra quelle proposte (esempio: l'1% del benchmark scelto). Ciò comporterà di riflesso un livello più basso anche di significatività operativa, la quale nella prassi viene determinata partendo dal valore della significatività complessiva e decurtando tale valore di una percentuale che varia dal 15% al 40%. La percentuale di abbattimento dipende sempre dal livello di rischiosità dell'incarico determinato in fase preliminare, in caso di rischio incarico "Alto" il revisore propenderà per un ampio abbattimento della significatività complessiva.

VALUTAZIONE DELLA BASE DATI

• Risulta, infine, importante la valutazione della base dati dalla quale scegliere il parametro prescelto per determinare la significatività complessiva. La significatività preliminare, infatti, è individuata in fase di interim, ossia nella fase che precede la chiusura dell'esercizio, per poi essere riesaminata nel momento in cui il parametro prescelto assume una quantificazione definitiva. Di norma, in questa fase le fonti dalle quali attingere per determinare la significatività preliminare sono individuate nel bilancio del precedente esercizio o in proiezioni alla chiusura di situazioni intermedie. In fase di completamento del lavoro il revisore dovrà obbligatoriamente effettuare una valutazione finale della significatività calcolata in fase di interim, decidendo se confermare o modificare tale valore per il completamento del lavoro.

ESEMPI

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITÀ

- **Pianificazione**
 - Si suppone di svolgere un incarico di revisione legale in riferimento a una PMI industriale per l'esercizio 20XX.
 - In fase di pianificazione, supponendo che non ci siano elementi per calcolare una significatività specifica, si procede al calcolo della significatività complessiva e operativa.

- **Benchmark di riferimento e valutazione del rischio**
 - Il revisore, vista la natura e le caratteristiche dell'impresa e quelle degli utilizzatori del bilancio, decide di utilizzare come benchmark di riferimento i ricavi d'esercizio.
 - I ricavi dell'esercizio precedente 20XX-1 sono pari a € 12.595.807. La previsione di chiusura dell'esercizio 20XX mostra un incremento del 5%. Il revisore decide di prendere per il calcolo della significatività complessiva preliminare il dato riveniente dal bilancio 20XX-1.
 - Il revisore valuta il rischio di incarico come "basso" e applica la percentuale del 2% per determinare la significatività complessiva preliminare.

- **Risultati**
 - La significatività calcolata sul bilancio nel suo complesso di € 251.916 (2% di € 12.595.807).
 - Determinata la significatività complessiva il revisore procederà a determinare la significatività operativa abbattendo il valore della significatività complessiva del 25% (aliquota media).
 - La significatività operativa ammonterà, dunque, a € 188.917 (75% di € 251.916).
 - Il revisore determina anche l'errore chiaramente trascurabile partendo dal valore della significatività operativa e applicando allo stesso la percentuale del 5%.
 - L'errore trascurabile risulta essere pari a € 9.447 (5% di € 251.916).

- **Fase di completamento**
 - Successivamente, **in fase di completamento dell'attività di revisione, il revisore deve decidere se confermare i valori di significatività calcolati oppure modificarli in seguito al sopraggiungere di nuovi elementi o aspetti che ne modifichino gli assunti di base.**
 - Nel nostro caso il revisore nella fase di completamento decide di confermare i dati della significatività calcolati sulla base dei valori del bilancio al 20XX-1, poichè non sono intervenute variazioni significative rispetto al periodo precedente e nel corso della fase di completamento e i dati calcolati con i valori di bilancio 20XX mostrano importi inferiori supportando una strategia di revisione ispirata a un'ottica di maggiore prudenza.

CARTE DI LAVORO

- Le risultanze del calcolo della significatività devono essere documentate dal revisore nelle sue carte di lavoro con le note relative ai fattori considerati ai fini della loro determinazione.

Tavola n. 1

Esempio di formalizzazione del calcolo

Società: Beta S.r.l. Bilancio chiuso al 20XX	Preparato da:	Rivisto da:
Calcolo predisposto	Fase preliminare	Fase finale
Saldo al	31.12.20XX-1	31.12.20XX
	12.595.807	13.111.838
Percentuale di riferimento	2%	2%
Motivazione della scelta	Si tratta di una S.r.l. unipersonale non quotata in mercati regolamentari nella quale non si procede alla distribuzione degli utili. I ricavi di vendita rappresentano la grandezza più rappresentativa della dimensione operativa aziendale. L'attività aziendale non ha subito modificazioni sostanziali dal punto di vista dimensionale e si concentra su un'unica area di business. Nella platea degli «stakeholder» il principale portatore di interesse all'informativa economico finanziaria è rappresentato dal sistema bancario a seguito dell'ottenimento di rilevanti finanziamenti a titolo di capitale di prestito.	Confermiamo le considerazioni svolte in fase di interim.
Significatività complessiva	251.916	262.237
Percentuale di riferimento	75%	75%
Motivazione della scelta	<ul style="list-style-type: none"> In passato, le differenze di revisione non recepite erano assenti o limitate. La percentuale attribuita alla significatività operativa (75%) ci fornisce un'adeguata sicurezza sulle procedure di campionamento e nell'individuazione degli errori di revisione di importo basso. In particolare, la società cliente ha sempre dimostrato puntualità nei pagamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti. 	Confermiamo le considerazioni svolte in fase di interim.
Significatività operativa	188.917	196.678
Percentuale di riferimento	5%	5%
Motivazione della scelta	Considerate le caratteristiche della società, riteniamo di utilizzare la percentuale del 5% della significatività operativa come livello soglia dell'errore chiaramente trascurabile.	Si conferma la scelta fatta in fase preliminare.
Errore chiaramente trascurabile	9.447	9.834

Tavola n. 2

Benchmark dei parametri di significatività

Ricavi	€ 12.595.807,17	€ 125.958,07	€ 377.874,22
		1%	3%
Totale attivo	€ 5.937.635,57	€ 59.376,36	€ 178.129,07
		1%	3%
Patrimonio netto	€ 2.740.015,49	€ 82.200,46	€ 137.000,77
		3%	5%
Risultato operativo	€ 333.310,03	€ 9.999,30	€ 23.331,70
		3%	7%
Risultato ante imposte	€ 269.140,52	€ 8.074,22	€ 18.839,84
		3%	7%